Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 4

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

32ª seduta: giocedì 22 novembre 2018

Presidenza del presidente PITTONI

IC 0148
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

Audizione di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN)

PRESIDENTE . . . . . .*Pag.* 3, 8, 11
IORI *(PD)* 8, 11
VANIN *(M5S)* 10
* *ABATE* . . . . . *Pag.* 3, 9
* *PERILLO* 4, 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio universitario nazionale (CUN) il professor Marco Abate, coordinatore della Commissione didattica, e il professor Pascal Perillo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web*, Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Saluto il coordinatore della Commissione didattica, professor Marco Abate, e il professor Pascal Perillo, e do subito la parola al professor Abate.

ABATE. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, vi porto i saluti e il ringraziamento di tutto il Consiglio universitario nazionale, in particolare della presidente, professoressa Carla Barbati, prima di tutto per il lavoro importante che state svolgendo in questa sede sulla questione dei profili e degli ambiti professionali degli educatori e dei pedagogisti e poi per averci concesso di partecipare all'odierna audizione.

Negli ultimi due anni abbiamo affrontato diverse volte questo tema principalmente dal lato universitario, ossia dei percorsi che portano alla formazione di queste figure, sia come Commissione didattica (ed è il motivo per cui sono qui), sia come Consiglio universitario nazionale nel suo complesso. Il nostro obiettivo oggi è descrivere il tipo di analisi e di po-

sizione che abbiamo preso sul tema e segnalare quelle che sono, secondo noi, le principali problematicità ancora sul tappeto.

Per questo lascerei ora la parola, se il Presidente lo consente, al professor Perillo, rappresentante dell'area pedagogica in seno al Consiglio universitario nazionale ed esperto specifico del tema.

PERILLO. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, mi unisco al ringraziamento per questo meritorio lavoro di indagine sulle figure degli educatori e dei pedagogisti.

Rispetto ai lavori che il Consiglio universitario nazionale ha svolto in merito, riferirò in particolare di due pareri che nel corso degli ultimi due anni il Consiglio ha espresso nelle more dell'applicazione, da un lato, del decreto legislativo n. 65 del 2017, che, com'è noto, istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita fino ai sei anni, e dall'altro della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), nella quale finalmente, dopo molti anni, si compie un primo passo nel processo di regolamentazione delle figure professionali degli educatori e dei pedagogisti.

Il Consiglio universitario nazionale – come dicevo – ha avuto modo di esprimersi sul tema con due pareri; occorre preliminarmente segnalare che il Consiglio è l'unico organo elettivo di rappresentanza dell'intero sistema universitario italiano e svolge funzioni consultive per il Ministro, dunque è in tal senso che si è espresso in questi due pareri.

Il primo parere è del 29 novembre 2017 ed è relativo al corso di specializzazione, per complessivi 60 crediti formativi universitari, per la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia. Il secondo parere, del 4 luglio 2018, si riferisce invece ai contenuti formativi del corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Le copie dei due pareri sono state consegnate alla Commissione, che dovrebbe averli a disposizione. Mi limito dunque ad evidenziare alcuni aspetti che da essi emergono.

Per quanto riguarda il primo parere, quello rivolto alla figura dell'educatore deputato a lavorare nei servizi educativi per la prima infanzia, il decreto legislativo n. 65 del 2017 stabilisce che possono svolgere questo lavoro, e quindi riconosce, le figure professionali laureate nella classe di laurea L19 – scienze dell'educazione e della formazione (laurea triennale) e i laureati nella classe di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) LM85-*bis* – scienze della formazione primaria, con la quale si formano i maestri e le maestre delle scuole dell'infanzia e primaria.

Il decreto legislativo pone, poi, una serie di condizioni, ribadite da un ulteriore decreto ministeriale n. 378 del 2018. In particolare, per quanto riguarda il laureato in scienze dell'educazione, nel decreto si fa riferimento a un indirizzo specifico.

Il Consiglio universitario nazionale, quando è stato chiamato a esprimersi sui contenuti di questi percorsi, ha evidenziato due problemi che aveva rintracciato. Il primo è riferito alla tempistica, perché il decreto legislativo indica l'anno scolastico 2019-2020 come anno a decorrere dal

quale sarà possibile conseguire la laurea in scienze dell'educazione e della formazione con indirizzo specifico per educatori per l'infanzia. In proposito, si evidenzia che tra le attività della commissione didattica del Consiglio universitario nazionale vi è il monitoraggio e l'analisi delle proposte di nuove istituzioni di corsi di laurea, nonché le modifiche; al Consiglio universitario nazionale era pertanto evidente che non sarebbe stato possibile per gli atenei istituire o modificare i corsi di laurea in tempo utile per mettere a disposizione laureati con questo indirizzo nell'anno indicato e proponeva, quindi, di posticipare tale indicazione al 2020-2021. Su questo punto c'è stata una nota di chiarificazione del MIUR, nello scorso mese di agosto, che ha fornito agli atenei una serie di indicazioni sull'organizzazione dei percorsi e, riconoscendo l'esistenza di un vuoto ordinamentale, in qualche modo ha fatto salvi tutti i laureati *ante* 2019-2020, stabilendo anche che l'indirizzo può non essere vincolante. E questo è il secondo tema che il Consiglio universitario nazionale ha messo in evidenza, in quanto nel decreto legislativo si faceva riferimento a questo indirizzo che però non trova alcun fondamento normativo e ne proponeva, quindi, una diversa interpretazione.

Questo è uno degli aspetti che resta ancora aperto nel passaggio da una serie di proposte, che erano state già avanzate qualche anno fa, rispetto a quanto attualmente recepito. Il decreto legislativo n. 65 del 2017, infatti, riconosce sicuramente uno degli ambiti del lavoro educativo professionale, che è quello, particolarmente vulnerabile e delicato, della prima infanzia, ma lascia aperte una serie di criticità su tutti gli altri ambiti, altrettanto importanti e fondamentali, che sono coperti dalla classe di laurea L19, ossia dal laureato in scienze dell'educazione e della formazione.

Qual è l'impatto che si determina? Da un lato, l'aver normato solo uno degli ambiti del lavoro dell'educatore determina una sorta di infantilizzazione del lavoro educativo che dal punto di vista epistemologico non trova alcun fondamento; e, dall'altro lato, può avere una diretta conseguenza sul funzionamento del sistema formativo universitario su scala nazionale. Ci sarà sicuramente da aspettarsi, infatti, un'inflazione nella scelta di un indirizzo che, nei fatti, non trova fondamento e che rischierebbe di depotenziare percorsi formativi che, invece, servono molto al nostro territorio e rispondono ai numerosissimi bisogni educativi della società. Cito, solo per fare qualche esempio, i temi della genitorialità, della scuola, dell'invecchiamento della popolazione, della devianza, della marginalità, per i quali sono già previsti, nell'ambito della classe di laurea L19, percorsi interni che hanno la funzione di favorire l'approfondimento di determinate questioni che rimarrebbero nell'ombra se, in prospettiva, si potenziasse quasi esclusivamente, per ovvie ragioni di opportunità, da parte sia degli utenti che degli atenei, il solo corso di laurea in scienze dell'educazione rivolto a quella figura professionale riconosciuta dal decreto legislativo n. 65 del 2017.

Per quanto riguarda il secondo parere, nel luglio del 2018 il CUN è stato chiamato ad esprimersi sui contenuti formativi ai quali riferirsi per costruire percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti a quelle centinaia di migliaia di persone che svolgono, a causa di un vuoto normativo

che è ormai noto, il lavoro educativo da molti anni senza aver conseguito mai il titolo in scienze dell'educazione.

In quell'occasione il CUN ha fornito indicazioni alla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero, in modo tale da trasmetterle agli atenei e ha evidentemente individuato i contenuti per la formazione di questi professionisti, gli obiettivi e i contenuti della L19, quindi della classe di laurea relativa a scienze dell'educazione e della formazione.

Questo è emerso dai lavori istruttori che il CUN ha tenuto rispetto a queste due tematiche. Oltre a ciò, abbiamo avuto modo anche di constatare l'esistenza di ulteriori questioni che sono rimaste aperte. Provo quindi, rapidamente, a fornirvi un quadro che sia il più chiaro possibile.

In sintesi, abbiamo due urgenze. La prima riguarda la situazione in cui si trovano i laureati in scienze dell'educazione che operano nei servizi e nei presidi socio-sanitari. Sappiamo che con la legge n. 205 del 2017 abbiamo due figure professionali regolamentate: l'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore professionale socio-sanitario. Il primo è formato con la L19, il secondo è formato con la classe di laurea LSNT2, che è una delle classi di area medico-sanitaria, la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione. In sostanza, si tratta di professionisti che vengono formati in ambito sanitario in una classe di laurea che forma professionisti della riabilitazione.

Nella stessa tabella (anch'essa inclusa nel materiale che abbiamo fornito) troviamo altre figure professionali quali, per esempio, i fisioterapisti, i logopedisti, gli ortottisti: quindi, una serie di figure che hanno una formazione medica ben precisa. Si tratta di figure fondamentali per il funzionamento dei servizi socio-sanitari, che lavorano in maniera complementare con gli educatori laureati nella classe di laurea L19. Questi ultimi, però, rischiano – o meglio, ci consta che questo rischio è abbastanza evidente – di essere licenziati o di non vedersi rinnovato il contratto in base a un'interpretazione restrittiva dei riferimenti normativi. Interpretazione restrittiva che però, in realtà, non trova fondamento se andiamo a vedere la tabella della classe di laurea L19 dove è espressamente indicata, tra gli sbocchi occupazionali del laureato in L19, l'attività di educatore in strutture pubbliche o private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari.

Tra l'altro, l'interpretazione restrittiva rispetto alla possibilità per i laureati in scienze dell'educazione di lavorare nei servizi e nei presidi socio-educativi è stata ricusata anche da una sentenza del Consiglio di Stato che so questa Commissione ha già acquisito agli atti.

Il tema è stato affrontato da alcuni quando il CUN è stato invitato a prendere parte ad un tavolo tecnico istituito dal Ministero su sollecitazione dell'Associazione nazionale educatori professionali. Si tratta, per intenderci, dell'associazione che rappresenta gli educatori formati in ambito sanitario, quindi laureati nella SNT2, e che però negli anni pare abbia acquisito tra i suoi soci anche numerosissimi laureati in scienze dell'educazione che, appunto, da anni lavorano in quei presidi perché contribuiscono al buon funzionamento del servizio. Buon funzionamento che è condizionato

alla compresenza delle due figure professionali: l'una molto più competente sul piano degli interventi tecnico-riabilitativi, seppur svolti, come è giusto sia, in chiave umanistica; l'altra, invece, portatrice di competenze più pedagogico-educative che consentono di fornire risposte ai cittadini in condizioni di vulnerabilità (appunto perché si rivolgono a quei servizi) con interventi che vanno, appunto, nella direzione di una umanizzazione della medicina.

È bene segnalare che un'espulsione nei fatti dei laureati in scienze dell'educazione da questi servizi significherebbe incidere negativamente sulla resa del servizio stesso, anche perché i laureati in SNT2 non sono tantissimi, stante il numero chiuso di quella formazione.

In relazione a questo problema, probabilmente potrebbe essere interessante aggiornare gli ambiti di lavoro previsti al comma 594 della legge n. 205 del 2017 o, comunque, trovare il modo di indicare i servizi e i presidi socio-sanitari e della salute tra gli ambiti di lavoro degli educatori socio-pedagogici, in considerazione non solo di quello che ho già detto, ma anche del fatto che questo sbocco è indicato chiaramente nella tabella della L19.

Gli ultimi due aspetti che mi premeva segnalare, e con i quali chiudo il mio intervento, riguardano la condizione in cui si trovano, invece, i laureati nelle lauree magistrali in pedagogia e, quindi, la figura del pedagogista. Il pedagogista è formato nelle quattro lauree magistrali dell'area pedagogica, e la legge n. 205 del 2017 lo indica come professionista che svolge nei servizi attività di coordinamento, di supervisione, di programmazione e di consulenza anche su temi educativi e pedagogici. Per intenderci, il pedagogista può fornire anche consulenza agli educatori in servizio presso, appunto, i servizi; può fornire consulenza agli insegnanti; programma le attività. Ebbene, sempre nell'ambito di quelle che sono interpretazioni restrittive dei disposti normativi, il rischio è che al pedagogista che non sia contemporaneamente in possesso anche della laurea in scienze dell'educazione – quindi la laurea di base della filiera – non venga in qualche modo riconosciuta la competenza a esercitare funzioni che sono proprie dell'educatore laureato nella L19. Anche questa interpretazione non trova grande fondamento nel fatto che, da un punto di vista proprio procedurale, quando il laureato si iscrive a un corso di laurea magistrale gli atenei, nell'esercizio dell'autonomia delle università, sono tenuti a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla laurea magistrale per cui lo studente che si iscrive a una laurea magistrale deve superare questo esame, deve superare questo controllo, e dimostrare di avere i requisiti, che sono il possesso di una laurea triennale e l'aver conseguito una serie di crediti in alcune discipline. Questo, ovviamente, viene fatto in maniera quasi automatica per i laureati in scienze dell'educazione. Potrebbe però succedere che un laureato possa dimostrare, a fronte ad esempio di una laurea in sociologia, di una laurea triennale e di una serie di crediti che dimostrano il possesso di una formazione congruente con quella dell'educatore, di poter accedere alla laurea magistrale. Quindi, in sostanza, questa figura professionale, per la quale comunque è stata fatta una verifica dei

requisiti di accesso (quindi è stata riscontrata la congruenza del profilo professionale in ingresso), può nei fatti svolgere la funzione di educatore.

In questo senso, una proposta – che ovviamente lasciamo alla vostra riflessione – potrebbe essere quella di integrare il comma 595 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo che chi sia in possesso del titolo di pedagogista o equipollente possa svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico. Ciò consentirebbe di evitare che venga negato il diritto di lavorare come educatori nei servizi presso i quali queste figure professionali svolgono attività di coordinamento, di programmazione, di monitoraggio e di consulenza.

Un'altra questione, che richiede sicuramente una gestione più armonica della situazione, è analoga a quanto è già avvenuto con la legge n. 205 del 2017 per gli educatori che, a causa del vuoto normativo, hanno esercitato ed esercitano il lavoro educativo da anni con le qualifiche più disparate, avendo maturato però delle competenze. Questo, ripeto, è previsto nella legge n. 205, mentre lo stesso non avviene per i pedagogisti, perché il professionista che opera nei servizi e che svolge attività di coordinamento non può godere dello stesso diritto di cui godono gli educatori, rispetto al quale noi ci siamo espressi con il percorso di qualifica di queste figure professionali. Anche in tal senso si potrebbe dunque aggiornare il suddetto comma 599, consentendo a coloro i quali abbiano modo di dimostrare di aver svolto attività di coordinamento degli educatori di continuare a esercitare detta attività.

Mi fermerei qui, rinnovando il ringraziamento per il lavoro davvero meritorio che questa Commissione sta portando avanti.

PRESIDENTE. Grazie a lei, professor Perillo.

IORI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il professor Abate e il professor Perillo e credo che l'audizione di oggi sia davvero centrale nel nostro percorso, dal momento che mette insieme in modo molto preciso e dettagliato una normativa complessa che credo abbiamo fatto forse un po' fatica a seguire in tutti i meandri che hanno caratterizzato in questi anni le stratificazioni legislative che riguardano le figure degli educatori e dei pedagogisti. Quindi davvero grazie, anche per la documentazione che ci è stata lasciata e che penso sia molto utile alla Commissione, perché finalmente potremo disporre dei materiali originali di consultazione per ogni riflessione che vorremo fare su questi argomenti.

Vorrei sottolineare innanzitutto l'apprezzamento per questo Governo che ha recepito già dall'inizio della legislatura l'urgenza di rispondere al decreto legislativo n. 65 del 2017, rispetto alla posticipazione, e anche l'attenzione a rendere meno vincolante possibile – perché comunque il decreto legislativo n. 65 è vincolante – e a lasciare aperta la possibilità che non ci sia questo percorso specifico solo per l'infanzia, che penalizzerebbe tutti coloro che hanno invece un indirizzo generico – chiamiamolo così – di laurea in scienze dell'educazione. Esprimo quindi il mio apprezzamento in tal senso, perché è stato fatto quanto si doveva fare perché era nelle

cose. Non sono stati normati, quindi, gli altri ambiti, ma quello che faceva parte del decreto legislativo n. 65 del 2017 e che aspettava di essere portato a termine; è stato fatto, e credo che questa sia una cosa positiva; spero che lo condividano anche i colleghi e le colleghe.

Un altro aspetto concerne le questioni rimaste aperte. La prima domanda che pongo e che penso sia da condividere è la seguente: se abbiamo normato in modo così specifico l'ambito dell'infanzia, che ne è di tutti gli altri ambiti? Possiamo provare a pensare, come Commissione, di lavorare insieme sulla possibilità di prevedere degli indirizzi specifici, magari all'ultimo anno, e degli orientamenti che ci dicano che chi lavora con la disabilità, con la genitorialità, con ambiti tra loro anche molto diversi, debba avere delle specificità, però non dal livello iniziale, dal primo anno come è accaduto nello specifico dell'infanzia? Quest'ultimo infatti è all'interno di un percorso, quello da 0 a 6 anni, e quindi nell'ambito di un altro tipo di riflessione. Mi piacerebbe che magari anche il CUN prendesse in considerazione una riflessione su questo tema.

L'altra questione sottolineata dall'intervento del professor Perillo la menziono solamente, perché non c'è stata audizione in cui non sia emersa. Recentemente sono stata alla LUMSA per un incontro e in platea c'era un numero molto elevato di coordinatori di servizi educativi, i quali mi hanno fermata, anzi non mi lasciavano uscire, perché volevano sapere che cosa ne sarà di loro. Stiamo parlando di persone che hanno già ricevuto la lettera di prelicenziamento o di persone alle quali è già stato detto di prepararsi ad abbandonare i posti di lavoro che occupavano anche da 15-20 anni. Su questo ho presentato anche un emendamento e spero si possa trovare una soluzione perché è una questione emergenziale, che infatti è emersa in tutti gli altri interventi.

Riporto all'attenzione della Commissione le altre due criticità lasciate aperte, ossia in primo luogo quella della possibilità, per il pedagogista, di lavorare anche come educatore, perché non esiste che chi ha un titolo superiore non possa lavorare là dove occorra il titolo inferiore; e in secondo luogo la questione del coordinamento, che è l'attività prevista dal quadro europeo delle qualificazioni per la figura del pedagogista. Il pedagogista è un coordinatore di strutture educative, ma nel nostro Paese tale coordinamento oggi è affidato alle figure più disparate, quindi non è richiesto alcun titolo specifico. Lo sottolineo perché nelle sedute precedenti abbiamo parlato prevalentemente dell'educatore e mi fa piacere, invece, che sia emersa anche la questione del pedagogista. Anche su questo chiedo se possibile al CUN di pronunciarsi in modo preciso, per dare anche a noi la possibilità di legiferare su questi versanti che sono tutti tratti di strada che mi auguro vadano nella direzione di una progressiva chiarificazione di questo universo complesso e problematico che è l'universo degli educatori e dei pedagogisti.

ABATE. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare i commissari per tutti gli spunti di riflessione che hanno fornito. Posso anzitutto rispondere subito su una questione: in questo periodo il Consiglio universi-

tario nazionale sta facendo un lavoro di manutenzione delle classi di laurea e di laurea magistrale. Il lavoro è stato suddiviso in tre momenti: il primo attiene all'elaborazione di una serie di proposte di nuove classi di laurea e laurea magistrale per rispondere alle esigenze della società della cultura e del mondo del lavoro che si sono sviluppate negli ultimi dieci anni, dopo la creazione di quelle precedenti. Questa parte del lavoro è quasi completata; ve lo anticipo, perché per l'emanazione delle nuove classi di laurea serve il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quindi, se il Ministero intenderà mandare avanti questa operazione, come sembra, ci sarà un passaggio anche a livello parlamentare.

Il secondo momento riguarda la manutenzione delle classi di laurea esistenti, divisa tra manutenzione ordinaria (si tratterà di piccoli aggiustamenti) e manutenzione straordinaria (riguardante alcune classi). Uno dei motivi per mettere una classe di laurea in una condizione straordinaria è esattamente quello dell'adeguamento a nuove situazioni normative, come quelle recentemente entrate in vigore sulle professioni educative. Quindi, è già pensato e previsto un intervento proprio sulla classe L19. Se voi e il Ministero lo riterrete opportuno, questo potrebbe anche essere il momento per pensare a quali potranno essere gli altri sbocchi e indirizzi all'interno della classe L19 che affianchino quelli legati all'infanzia, già introdotti nella normativa. Ripeto, questo potrebbe essere il momento per aprire quanto meno una discussione e fare delle proposte anche sugli altri indirizzi possibili.

Con riferimento alla figura del pedagogista, penso sia opportuno che a rispondere sia il mio collega.

PERILLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento alla figura del pedagogista potrebbe essere utile prevedere quanto già introdotto per gli educatori, ossia immaginare dei percorsi di riqualificazione che consentano a questi professionisti di non perdere il posto di lavoro ma di riqualificarsi in qualche modo. Questa è però un'opzione che ipotizzerei come *extrema ratio,* ritenendo invece nei fatti necessario semplicemente riconoscere, sulla base di certificazioni, una competenza che questi professionisti esercitano da anni, come già avviene per gli educatori. Non credo si possa immaginare altro. Ad ogni modo, il Consiglio universitario nazionale ci potrà pensare, anche con riferimento alla formazione futura.

VANIN *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo ringrazio gli auditi per la loro presenza, che ci consente di affrontare insieme molti temi e condividere numerose riflessioni.

Ho apprezzato molto, professor Abate, i termini «manutenzione ordinaria» e «manutenzione straordinaria», che lei ha usato e che ritengo siano estremamente efficaci. Vengo da un passato di amministratrice e quindi capisco il suo intento e intendo ampliarlo e valutarlo in una prospettiva molto più larga. Sappiamo bene che le situazioni vanno contestualizzate e verificate per evitare doppioni, sovrapposizioni e – ancora di più – percorsi con esami di un corso che prevede un percorso che, in realtà, è un

contenuto altro (mi esprimo in questo modo sapendo che tutti noi abbiamo contezza di ciò di cui stiamo parlando). Quindi, occorre porre estrema attenzione al fine di ottimizzare e rendere fruibili e contestuali le risorse, sapendo che ci troviamo in una situazione in cui c'è veramente bisogno di specialisti. Mi permetto di ringraziare la senatrice Iori che ha rivolto un apprezzamento all'attuale Governo (e credo anche a quanto viene fatto da questa Commissione). Venendo dal mondo della scuola, ci rendiamo conto che occorre rimboccarsi le maniche e cercare di mettere le toppe, almeno per il momento; poi si vedrà se si riuscirà a mettere a sistema gli interventi, in quanto c'è bisogno di un'altra visione e le cose vanno strutturate in altra maniera. Il lavoro da fare è molto complesso. Personalmente apprezzerei molto la condivisione con la Commissione di tutte le proposte che voi farete durante la manutenzione ordinaria e straordinaria, proprio in ragione delle situazioni che stiamo vivendo.

Infine, c'è da porre un'altra questione, a mio parere altrettanto importante: mi riferisco alla comparazione e al confronto con i percorsi che vengono attuati nelle università private. Con riferimento a questo tema dobbiamo sederci a un tavolo e ragionare.

IORI *(PD)*. Signor Presidente, in effetti ringrazio il Governo e ancora di più la Commissione, anche per l'attenzione e la presenza dimostrate oggi, in un giornata in cui tutti siamo un po' presi da altre cose. Il mio vuole essere un apprezzamento reale e non soltanto formale. Non sapevo della manutenzione delle classi di laurea e mi permetto allora di fare una sottolineatura. La classe SNT2 della laurea magistrale prepara dei professionisti sanitari dell'area della riabilitazione. Sappiamo tutti che questo è un po' l'oggetto dello scontro tra le due figure di educatori. Gli educatori SNT2 dicono: «noi non siamo riabilitatori, siamo educatori». La dicitura stessa è di riabilitazione. Non solo, ma questa classe comprende fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, assistenti di oftalmologia, podologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicomotricisti e terapisti occupazionali. A fronte dell'esigenza di specializzazione esposta dalla senatrice Vanin, che condivido, non possiamo tenere dentro un'unica classe di laurea figure così disparate tra loro. Anche in questo senso è importante, secondo me, una precisazione e rivolgo in tal senso un invito al Consiglio universitario nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti del Consiglio universitario nazionale e dichiaro conclusa l'audizione.

Comunico che la documentazione acquisita nel corso dell'odierna audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00